



STATUTO dell'Associazione Cilla

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 26 ottobre 2008

NORME INTRODUTTIVE

ART. 1

E' approvato il nuovo Statuto dell'Associazione Cilla, associazione di volontariato con sede legale in Padova, Via Forcellini 172, e con durata illimitata. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La denominazione "Associazione Cilla" e il logo sono registrati come marchio dell'Associazione.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

A livello locale possono essere istituite, ai sensi del presente statuto, autonome associazioni che costituiscono il livello territoriale dell'unitaria struttura nazionale.

ART. 2

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha come scopo l'assistenza e l'aiuto per ogni genere di problema inerente l'accoglienza e la dignità della persona.

In particolare modo l'Associazione intende aiutare i malati ed i loro accompagnatori nelle trasferte verso luoghi di cura lontani dalla propria residenza, in Italia o all'estero.

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- effettuare erogazioni in denaro dirette e ricercate per far fronte alle spese dei malati e dei loro accompagnatori;
- facilitare i problemi relativi al soggiorno (fondare o gestire centri di ospitalità ed accoglienza in Italia o all'estero, stipulare convenzioni, ricercare interpreti, ecc.);
- intraprendere iniziative che contribuiscano alla sensibilizzazione ed alla diffusione dello spirito dell'Associazione e più in generale del volontariato (corsi di aggiornamento culturale e professionale, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche);
- aderire, promuovere ed organizzare manifestazioni, sottoscrizioni ed iniziative di qualsiasi genere atte a realizzare l'oggetto sociale;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari ed indagini;
- collaborare ed aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale od internazionale, nonché ad organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile instaurare rapporti di collaborazione.



STATUTO dell'Associazione Cilla Onlus

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione dei soci, da eventuali quote straordinarie dei soci e da ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attività dell'Associazione, nonché da proventi occasionali derivanti da sottoscrizioni, manifestazioni, iniziative, contributi, elargizioni e liberalità di privati e di enti pubblici e privati, italiani o stranieri, donazioni, eredità, legati e lasciti di qualunque genere, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, inserite in una apposita voce di bilancio ed ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.

I proventi di cui sopra saranno in ogni caso destinati ad incrementare il fondo comune dell'Associazione: non sono pertanto ammesse gestioni separate di fondi raccolti a qualsiasi titolo.

L'ammontare del patrimonio risulta determinato in Euro 438.988,36 (equivalenti a L. 850.000.000).

ART. 4

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre.

E' previsto l'obbligo di redigere annualmente il *Bilancio preventivo* ed il *Conto consuntivo*.

In quest'ultimo risulterà la consistenza del patrimonio dell'Associazione ed in particolare modo verranno evidenziati i beni, i contributi, i lasciti e quant'altro ricevuto nel corso dell'anno solare dall'Associazione.

Il *Bilancio preventivo* dovrà essere approvato entro il 31 ottobre di ogni anno, mentre il *Conto consuntivo* entro il 30 aprile dell'anno successivo.

SOCI

ART. 5

L'Associazione è organizzata secondo i principi della democrazia, pertanto possono associarsi tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi ed accettino il presente Statuto.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli aderenti possono collaborare all'attività sociale nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione: a tale proposito è stabilito comunque il principio di assoluta gratuità delle prestazioni da essi eventualmente fornite.



STATUTO dell'Associazione Cilla Onlus

ART. 6

Oltre che per dimissioni volontarie, la qualità di socio si perde per morosità nel versamento della quota associativa annuale, per decesso e per indegnità.

Quest'ultima circostanza deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata a mezzo raccomandata all'interessato. Questi ha la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

La perdita della qualifica di socio non comporta il diritto alla restituzione delle quote e dei contributi associativi versati o dovuti all'Associazione.

ASSEMBLEA

ART. 7

L'assemblea dei soci si riunisce anche fuori della sede legale, purché in Italia, almeno due volte l'anno e ne è dato avviso scritto mediante lettera, che deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora della prima e della seconda convocazione e dell'ordine del giorno.

L'avviso potrà inoltre essere pubblicato sul periodico dell'Associazione.

L'assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali relativamente alle attività dell'Associazione ed approva le eventuali modifiche statutarie.

L'assemblea è presieduta da un Presidente, che di volta in volta viene scelto dalla maggioranza dei presenti, il quale nomina il Segretario verbalizzante.

ART. 8

In prima convocazione l'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere di modifica dello statuto sono valide se assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è validamente assunta con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, riuniti in assemblea straordinaria.

Sono ammesse deleghe scritte ed ogni socio intervenuto può essere portatore di un numero massimo di 5 deleghe.



STATUTO dell'Associazione Cilla Onlus

ART. 9

L'assemblea può riunirsi in via straordinaria su richiesta del Presidente e di almeno un decimo dei soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di soci da cinque a nove, che restano in carica per tre anni (a meno che venga stabilito un termine più breve dall'assemblea al momento della nomina) e possono essere rieletti.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla propria elezione, nomina il Presidente tra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove in Italia secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con almeno otto giorni di anticipo a mezzo lettera semplice (con almeno 24 ore di anticipo a mezzo telegramma, telex, fax o telefono in caso di urgenza).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- fissa i limiti dei poteri del Presidente e delega a lui, e ad altra persona, il potere di firma;
- può nominare un comitato esecutivo, amministratori delegati, responsabili di zona e può delegare a loro o a qualsiasi amministratore, o ad altra persona nei limiti della legge i poteri ritenuti opportuni;
- delibera sull'ammissione dei soci e prende atto della eventuale perdita della qualità di socio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la redazione del Bilancio preventivo, del Conto consuntivo e della Relazione annuale all'assemblea.



STATUTO dell'Associazione Cilla Onlus

ART. 13

La rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione spetta al Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 14

Il Collegio Sindacale svolge funzioni di controllo della contabilità e del Conto consuntivo, al quale allegherà una propria relazione. Esso è composto da tre sindaci e due supplenti, anche non soci, eletti dall'assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 15

Il Collegio dei Probiviri, da istituire in caso sorga una controversia tra gli associati e tra questi e gli organi dell'Associazione e tra gli organi dell'Associazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra persone non iscritte all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura su qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati e tra questi e gli organi dell'Associazione.

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

ART. 16

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri non percepiranno alcun emolumento dall'Associazione per effetto della propria carica. Verrà comunque garantito il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, purché adeguatamente documentate.

LIVELLI LOCALI

ART.16 bis

I livelli provinciali e/o regionali dell'unitaria struttura nazionale della "Associazione Cilla", ai sensi dell'art.1 del presente statuto, possono essere costituiti da autonome associazioni di carattere locale, regionale, provinciale.

In una Provincia una unica associazione può rappresentare il livello provinciale della unitaria struttura nazionale.

In una Regione una sola associazione può rappresentare il livello regionale della unitaria struttura nazionale.



STATUTO dell'Associazione Cilla Onlus

Ulteriori livelli locali possono essere previsti, dagli statuti delle associazioni che rappresentano i livelli provinciali e/o regionali, come articolazioni delle stesse e con riferimento a territori in cui non siano presenti autonome associazioni facenti parte dell'unitaria struttura nazionale.

Le autonome associazioni che intendono rappresentare i livelli locali dell'Associazione Cilla, pur godendo dell'autonomia statutaria, devono ispirare i propri statuti ai principi indicati negli articoli del presente statuto e devono rispettare le norme vigenti.

Le associazioni locali sono tenute a rispettare le direttive di massima formulate dal Consiglio di Amministrazione.

ART.16 ter

I soci residenti in una medesima Provincia in numero non inferiore a 5 possono promuovere la costituzione di un'autonoma Associazione che rappresenti il livello provinciale dell'unitaria struttura nazionale.

I soci residenti in una medesima Regione, in numero non inferiore a 10, possono promuovere la costituzione di un'autonoma associazione che rappresenti il livello regionale dell'unitaria struttura nazionale.

I soci proponenti devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che, verificati i presupposti e valutata l'opportunità per lo sviluppo dell'Associazione, può deliberare la relativa autorizzazione.

Il Cda può autorizzare la costituzione di un livello locale anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2.

Possono essere costituite associazioni regionali anche nelle Regioni nelle quali non sono costituite associazioni provinciali e associazioni provinciali anche nelle Regioni nelle quali non sono costituite associazioni regionali.

ART.16 quater

I soci residenti nel territorio nel quale sono costituite associazioni che rappresentano il livello provinciale e/o regionale della unitaria struttura nazionale, sono al contempo soci sia dell'associazione nazionale che di quella provinciale e/o regionale, a meno che gli statuti di tali associazioni locali non prevedano condizioni o requisiti particolari.

Di norma l'adesione a tutti i livelli associativi presenti avviene per il tramite dell'associazione più periferica.

Là dove non sono costituiti i livelli locali, il socio aderisce esclusivamente all'associazione nazionale.



STATUTO dell'Associazione Cilla Onlus

ART 16 quinquies

Le associazioni locali devono perseguire nel territorio di riferimento scopi analoghi a quali indicati all'art.2 del presente statuto e avere un ordinamento interno ispirato ai principi di uguaglianza, democraticità, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e prevalenza dell'attività prestate dai soci in forma volontaria, libera e gratuita.

ART 16 sexies

Le associazioni locali, che godono di piena autonomia patrimoniale, processuale, gestionale, organizzativa e amministrativa, devono prevedere nel proprio statuto l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione o utili nelle attività sociali, il divieto di distribuzione anche indiretta di utili e riserve ai soci, l'obbligo di formazione del bilancio e l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento alla associazione nazionale o ad altri enti operanti in analoghi settori o, comunque, a fini di pubblica utilità.

Le associazioni locali sono tenute a trasmettere all'associazione nazionale copia del proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere alle associazioni locali notizie e informazioni sulla attività svolta e chiarimenti sui bilanci inviati.

In caso di squilibrio economico finanziario il Consiglio di Amministrazione può nominare un supervisore che ha facoltà di accedere agli atti e ai documenti e proporre soluzioni all'associazione locale.

ART 16 septies

L'associazione che rappresenta un livello locale dell'unitaria struttura nazionale deve utilizzare la denominazione "Associazione Cilla" seguita dalla indicazione del territorio di riferimento, come precisato nella convenzione di cui al comma 2.

L'uso della denominazione "Associazione Cilla" è condizionato alla sottoscrizione, da parte della associazione locale, di una apposita convenzione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e relativa all'utilizzo della denominazione stessa.

Nel caso in cui la associazione locale non esegua correttamente quanto previsto dalla convenzione o sia incorsa in gravi irregolarità o violazioni statutarie o normative o svolga attività in contrasto con quelle della associazione nazionale, il Consiglio di Amministrazione previa contestazione dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni, può revocare l'uso della denominazione "Associazione Cilla".

In virtù di tale revoca l'associazione locale non fa più parte dell'unitaria struttura nazionale di "Associazione Cilla" e deve modificare entro 30 giorni dalla revoca stessa la propria denominazione e le altre clausole statutarie derivanti dall'appartenenza all'unitaria struttura nazionale.



STATUTO dell'Associazione Cilla Onlus

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 17

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi di utilità sociale aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale

NORMA DI RINVIO

ART. 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

F.to Salvatore Antonio Albanese

F.to Dr.Fulvio Vaudano Notaio